

**Ordinanza
sulla cooperazione internazionale in materia di educazione,
formazione professionale, gioventù e mobilità**

del

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 2a e 3 capoverso 2 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹ sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù:
 - 1. l'assegnazione di sussidi,
 - 2. le misure collaterali,
 - 3. l'assegnazione di un mandato a un'agenzia nazionale,
 - 4. la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata;
- b. la concessione di borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei;
- c. gli aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;
- d. i sussidi in favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) e la selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera.

RS.....

¹ RS 414.51

Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Sezione 1: Assegnazione di sussidi

Art. 2 Principio

I sussidi della presente sezione possono essere concessi soltanto se la Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale sull'associazione ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 3 Condizioni per la concessione di sussidi

¹ I sussidi a sostegno di progetti di mobilità e di cooperazione possono essere concessi se i progetti:

- a. si svolgono sulla base di accordi conclusi tra gli istituti o le organizzazioni partecipanti;
- b. presuppongono la partecipazione del richiedente svizzero; e
- c. non ottengono alcun finanziamento mediante fondi dell'UE.

² I sussidi vengono concessi:

- a. per la partecipazione alle attività con i Paesi associati che partecipano ai programmi;
- b. nel quadro delle attività extrascolastiche, per la partecipazione alle attività con i Paesi partner limitrofi all'UE.

Art. 4 Sussidi per progetti di mobilità

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di mobilità di cui all'articolo 1 lettera a numero 1.

² I sussidi a sostegno di progetti di mobilità possono essere concessi per:

- a. i costi per il sostegno organizzativo della mobilità da parte dell'organizzazione richiedente;
- b. i costi per il sostegno di singole persone;
- c. i costi aggiuntivi per l'assistenza linguistica o per il sostegno di singole persone disabili o con possibilità limitate.

Art. 5 Sussidi per progetti di cooperazione

¹ La SEFRI può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di cooperazione di cui all'articolo 1 lettera a numero 1.

² I sussidi a sostegno di progetti di cooperazione possono essere concessi per:

- a. le spese per il personale finalizzate alla gestione e alla realizzazione di progetti e le prestazioni intellettuali;

- b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione di progetti di cooperazione. Queste comprendono incontri di progetto transnazionali, assistenza in caso di esigenze particolari, eventi moltiplicatori e attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione.

Art. 6 Calcolo e procedura

¹ Per il calcolo dei sussidi di cui agli articoli 4 e 5 si applicano per analogia le direttive attuative in vigore ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013², nella misura in cui sono applicabili.

² I sussidi di cui agli articoli 4 e 5 non possono superare le aliquote massime stabilite dalla Commissione europea per i partecipanti.

³ Le domande devono essere inoltrate alla SEFRI.

⁴ La SEFRI può stabilire annualmente i termini di inoltro delle domande per ogni tipologia di sussidio e pubblicarli sul sito Internet.

⁵ Conformemente alle disposizioni determinanti della legge sui sussidi, i sussidi sono concessi tramite decisioni o nell'ambito di contratti.

⁶ I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo contrattuale è possibile presentare una nuova domanda.

⁷ Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, la SEFRI definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri:

- a. rinuncia al finanziamento di singole attività di programma;
- b. sostegno prioritario della mobilità dalla Svizzera verso l'estero;
- c. sostegno prioritario delle domande di organizzazioni pubbliche o private a scopo non lucrativo.

Sezione 2: Misure collaterali

Art. 7 Principio

¹ Per l'attuazione delle misure collaterali di cui all'articolo 1 lettera a numero 2 la SEFRI può provvedere a quanto segue:

- a. garantire informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione dei prodotti e dei rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e cooperazione;
- b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
- c. assegnare sussidi per le visite preparatorie;

² Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU L 347 del 20.12.2013, p. 50

d. assegnare sussidi per organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative.

² La SEFRI si occupa di verificare l'utilizzo dei sussidi e di valutare la partecipazione svizzera.

³ I sussidi della presente sezione possono essere concessi a prescindere dall'esistenza di un trattato internazionale per l'associazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 8 Informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione

¹ La SEFRI può informare gli istituti di formazione, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulla partecipazione ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e fornire loro consulenza per l'elaborazione e la presentazione delle domande.

² La SEFRI cura la divulgazione e la valorizzazione di prodotti e rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e di cooperazione presso i destinatari dei programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 9 Rappresentanza degli interessi svizzeri

¹ La SEFRI nomina i delegati svizzeri per rappresentare gli interessi svizzeri:

- a. in comitati e istituzioni dell'UE o dei suoi Stati membri nel settore dell'educazione;
- b. durante l'adesione svizzera prevista o già avviata a reti e iniziative nel settore dell'educazione

² Può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri.

Art. 10 Visite preparatorie

¹ La SEFRI può concedere sussidi per le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni e organizzazioni svizzere nei Paesi che partecipano ai programmi, se servono allo scopo di avviare una partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

² Il contributo massimo per una visita preparatoria è di 1 500 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno.

³ I sussidi sono concessi su richiesta tramite decisione.

Art. 11 Organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative

¹ La SEFRI può concedere sussidi alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera per l'adesione a organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

² Possono essere concessi sussidi su richiesta, se tali organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative soddisfano importanti esigenze del settore svizzero dell'educazione e se:

- a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o
- b. presuppongono la concessione di sussidi statali.

³ I sussidi sono concessi per i costi imputabili in modo comprovato all'attività degli organi di esecuzione e di contatto e all'adesione a reti e iniziative nel quadro della partecipazione svizzera. Tali compiti sono portati avanti da un'istituzione o un'organizzazione che garantisce l'impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.

Art. 12 Verifica, valutazione e rapporto

¹ La SEFRI verifica l'utilizzo dei fondi che ha concesso.

² Si assicura che la partecipazione svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù sia valutata.

³ Presenta rapporto periodicamente al Consiglio federale e all'UE, nella misura in cui ciò è stato concordato nei trattati internazionali.

Sezione 3: Agenzia nazionale

Art. 13 Designazione e compiti

La SEFRI può designare un istituto idoneo come agenzia nazionale oppure riunire più enti idonei e affidare all'agenzia così costituita i seguenti compiti:

- a. preparare la documentazione ricevuta fino alla fase in cui la SEFRI emanerà una decisione sull'assegnazione dei sussidi del presente capitolo e curare lo svolgimento del progetto secondo la decisione della SEFRI. Fanno eccezione le misure di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d;
- b. adottare le misure di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a.

Art. 14 Indennità

¹ La SEFRI può indennizzare l'agenzia nazionale per l'esercizio dei suoi compiti.

² Le indennità possono essere concesse all'agenzia nazionale per i costi imputabili in modo comprovato all'adempimento dei compiti che le sono stati delegati. Tali compiti sono portati avanti da un'istituzione o da un'organizzazione che garantisce l'impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza

¹ La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l'agenzia nazionale. Se più enti idonei svolgono i compiti dell'agenzia nazionale, la SEFRI conclude una convenzione separata per ogni ente.

² La convenzione sulle prestazioni indica nel dettaglio i compiti da svolgere e stabilisce le indennità per l'adempimento di tali compiti.

³ Nel caso in cui la Svizzera non si associ ai programmi dell'UE, nella convenzione sulle prestazioni la SEFRI può prevedere deroghe alle direttive attuative in vigore conformemente al regolamento (UE) n. 1288/2013.

⁴ La SEFRI esercita la vigilanza sull'agenzia nazionale nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati.

Sezione 4: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 16

¹ Per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, nel limite dei crediti stanziati, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il DEFR può attribuire tale competenza alla SEFRI.

Capitolo 3: Borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei

Art. 17

¹ La SEFRI può concedere borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei.

² Sono assegnate borse di studio integrali, il cui importo varia in funzione delle indicazioni degli istituti universitari. Il quadro finanziario stabilisce il numero delle borse di studio.

³ Gli interessati si candidano presso gli istituti universitari. La procedura di selezione si svolge, d'intesa con la SEFRI, secondo le indicazioni e le procedure degli istituti universitari. La decisione di ammissione definitiva dell'istituto universitario è la condizione per la concessione di una borsa di studio federale. Le borse di studio sono concesse per la durata di un anno accademico.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione internazionale in materia di educazione

Art. 18 Sussidi

Per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione, la SEFRI può assegnare sussidi per eventi, progetti e programmi con partecipazione

³ RS 172.010

internazionale di istituzioni e organizzazioni per la promozione della cooperazione scientifica transfrontaliera.

Art. 19 Condizioni

¹ I sussidi possono essere concessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il progetto è d'interesse nazionale e d'importanza politica-formativa;
- b. al momento previsto il progetto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali;
- c. il progetto è gestito da un'istituzione o da un'organizzazione che garantisce l'impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto;
- d. il progetto non è già sostenuto da altri sussidi della Confederazione.

² Non possono beneficiare dei sussidi:

- a. singole persone;
- b. istituzioni e organizzazioni che in virtù della loro finalità non sono correlate primariamente alla promozione nel settore dell'educazione.

Art. 20 Calcolo dei sussidi

¹ Un sussidio copre al massimo il 60 per cento dei costi.

² I sussidi vengono calcolati in modo che nessun sussidio richieda più del 25 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.

³ La SEFRI decide su richiesta in merito all'assegnazione di sussidi.

⁴ I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo contrattuale è possibile presentare una nuova domanda.

Art. 21 Procedura

Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere le seguenti indicazioni:

- a. il nome del richiedente;
- b. l'istituzione o l'organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sussidio;
- c. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario;
- d. prestazioni proprie e altre partecipazioni e ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
- e. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull'importanza scientifica e l'interesse nazionale;
- f. il sussidio federale richiesto.

Art. 22 Concessione di sussidi

I sussidi conformemente alle disposizioni determinanti della legge sui sussidi sono concessi tramite decisioni o nell'ambito di contratti.

Capitolo 5: Casa svizzera nella CIUP**Sezione 1: Principio, scopo e contributo****Art. 23** Principio e scopo

¹ La Casa svizzera nella CIUP accoglie studenti avanzati, professori, medici, studiosi e artisti che conducono studi o ricerche presso un'università, una scuola superiore di belle arti o un'altra scuola universitaria in Francia.

² La Confederazione accorda, nei limiti dei crediti stanziati, un sostegno finanziario alla Casa svizzera nella CIUP.

Art. 24 Contributo

¹ Il contributo è assegnato sotto forma di importo forfettario.

² Serve a finanziare:

- a. la manutenzione dell'edificio e i provvedimenti edilizi;
- b. la gestione della Casa svizzera, compreso lo stipendio del direttore;
- c. le attività di pubbliche relazioni;
- d. gli oneri della Commissione di selezione.

³ Sono sostenuti soltanto i provvedimenti edilizi conformi alle raccomandazioni dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Sezione 2: Procedura di selezione**Art. 25** Commissione di selezione

¹ La Commissione di selezione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera e sottopone le sue proposte alla SEFRI.

² La Commissione di selezione è composta da sei membri:

- a. due rappresentanti della Camera delle «scuole universitarie» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b. un rappresentante della Camera delle «scuole universitarie professionali» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c. un rappresentante della Camera delle «alte scuole pedagogiche» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

- d. il direttore della Casa svizzera;
- e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.

³ Uno dei rappresentanti della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.

⁴ La segreteria generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce la segreteria della Commissione.

⁵ La Commissione non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 26 Procedura di ammissione e durata

¹ Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda alla segreteria della Commissione di selezione presso la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

² La SEFRI decide in merito all'ammissione su proposta della Commissione di selezione.

³ Il soggiorno è limitato a un anno.

⁴ La SEFRI può prolungare il soggiorno di un anno, su proposta della Commissione di selezione e, in casi eccezionali, il soggiorno può essere prorogato una seconda volta di un anno.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 5 dicembre 2003⁵ sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ... 2015.

⁴ RS 172.010

⁵ RU 2004 447, 2008 311

